

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 luglio 2015

CHIAMPARINO

15R00394

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 2015, n. 1.

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 27 gennaio 2015)

(Omissis)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

“Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino e delle strade dei sapori”.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: “disciplina l'agriturismo,” sono inserite le seguenti: “le fattorie didattiche, le fattorie sociali,” e dopo le parole: “la continuazione delle attività agricole attraverso” sono inserite le seguenti: “la multifunzionalità delle aziende,”.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nella lettera *e)* del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: “e didattiche” sono soppresse.

2. Nella lettera *d)* del comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: “di trasformazione e di commercializzazione” sono inserite le seguenti: “nonché da altre forme di commercializzazione purché siano garantite provenienza, rintracciabilità ed etichettatura del prodotto agricolo trentino”.

3. Nel comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: “commi 3, 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3, 4 e 5”.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

“3-bis. Per quanto riguarda le attività previste dall'art. 2, comma 2, lettera *e)*, il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.”.

2. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: “e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'art. 2, comma 2, lettera *e)*,” sono soppresse e le parole: “non sono soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “non è soggetto”.

Art. 5.

Inserimento del capo II-bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

“Capo II-bis. Disposizioni in materia di fattorie didattiche e di fattorie sociali”.

